



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 5.2

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/09/2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisei del mese di Settembre**, nella Sala Consiliare Achille Carando del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, è stato convocato in prima convocazione per le ore 17:30, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 49 / 2017

Punto numero 6 dell'ordine del giorno

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE).

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Consigliere	ALLASIA CLAUDIO	X	
3	Consigliere	AMAJOU ABDERRAHMANE	X	
4	Consigliere	AMBROGIO MARIELLA	X	
5	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO	X	
6	Consigliere	BERGESIO ALBERTO	X	
7	Presidente	CONTERNO BIAGIO	X	
8	Consigliere	CORNAGLIA SEBASTIANO	X	
9	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
10	Consigliere	FERRERO PIETRO	X	
11	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
12	Consigliere	ISU MARINA	X	
13	Consigliere	MARENGO ROBERTO	X	
14	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
15	Consigliere	PANERO SERGIO	X	
16	Consigliere	SOMAGLIA MASSIMO	X	
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE	X	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e dato atto che per la presente seduta del Consiglio ha nominato scrutatori i signori AMBROGIO MARIELLA, ELLENA MARCO, ISU MARINA, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso dell'Assessore alle Finanze.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che:

- l'articolo 4, c. 1 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)", approvato in attuazione dell'art. 18 della L. n. 124/2015, prevede che le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;
- il Comune di Bra, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 ovvero:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ai sensi del successivo c. 7 del medesimo articolo sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente "la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da

fonti rinnovabili”, mentre il comma 8 prevede che sia fatta “salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”;

- l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 20, c. 1, del più volte citato D.Lgs. n. 175/2016 si prevede che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- il successivo c. 2 del medesimo art. 20 prevede che “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente”;
- l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 recita poi che “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 167/2000 “Testo unico enti locali” (TUEL) attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia, mentre il successivo art. 112 prevede che “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 22.12.2011 era già stata effettuata una precedente ricognizione, con gli indirizzi per la dismissione di società partecipate dal Comune di Bra, mentre con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 29.03.2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie previste all'art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, sulla scorta della relazione adottata dal Sindaco in data 31.03.2015;
- dato atto che, nel corso degli ultimi anni, il Comune di Bra ha avviato un processo di ridimensionamento della propria partecipazione a società, organismi ed istituzioni, dismettendo o liquidando la propria partecipazione in particolare nelle società ed organismi Ca.In. Srl, Co.In.Cre. Srl, Geac Spa, Enoteca del Roero scarl, Fondazione Politeama – Teatro del Piemonte;

Considerato altresì che:

- l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente alla popolazione e al territorio di un Comune per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile discendono da scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela, pur avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il vigente Statuto comunale prevede all'art. 3 che il Comune “rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità”, mentre al successivo art. 11 recita che “il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. [...] Per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento di determinati servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture possono essere costituite apposite società, senza il vincolo della proprietà maggioritaria”;
- alla data odierna e di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 il Comune di Bra detiene e deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Ente/Società/Organismo	Quota di partecipazione
SIIAR – Società intercomunale impianti acque reflue srl	65,00%
Ente turismo Alba Bra Langhe Roero scarl	17,50%
Agenzia di Pollenzo Spa	0,61%
SIPI - Società intercomunale patrimonio idrico srl	2,43%
Fingranda spa	0,76%
Tanaro acque servizi srl	0,02%
STR – Società trattamento rifiuti srl	17,46%
Egea Spa	0.000161%

Valutate:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente, attraverso apposita relazione ricognitiva;

- la relazione redatta dalla Ripartizione Finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato sub A), uniformata al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017;

Ritenuto che

- dall'esame delle partecipazioni del Comune di Bra, come risulta dalla relazione allegata alla presente, è individuata come non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 4 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 unicamente la partecipazione nella società Fingranda spa, per la quale l'Amministrazione comunale aveva dato inizio alle procedure di dismissione mediante offerta di acquisto delle quote detenute senza alcun esito;
- che le partecipazioni di cui sopra che rientrano nelle previsioni del c. 2, lett. A, sono relative a SIIAR – Società intercomunale impianti acque reflue srl, Ente turismo Alba Bra Langhe Roero scarl, Agenzia di Pollenzo Spa, SIPI - Società intercomunale patrimonio idrico srl, Tanaro acque servizi srl, STR – Società trattamento rifiuti srl, Egea Spa;
- che per tali società il Comune di Bra manterrà la propria partecipazione per le seguenti motivazioni:

SIIAR srl – Società intercomunale impianti acque reflue srl

La società sta esaurendo il suo oggetto sociale, con particolare riferimento alla chiusura delle rendicontazioni relative ai lavori di allacciamento dei condotti di depurazione acque reflue al depuratore consortile. All'atto dell'esaurimento delle anzidette operazioni, per le quali non è possibile una stima delle tempistiche in ragione di fattori esogeni (pratiche e liquidazioni da parte dell'ente regionale), si provvederà all'avvio delle iniziative di liquidazione.

Ente turismo Alba Bra Langhe Roero scarl

Partecipazione ai sensi della L.R. n. 75/1996. La società svolge funzioni connesse alla promozione e allo sviluppo dei servizi turistici del territorio, con particolare riferimento alla funzione fondamentale di promozione economico-sociale dell'ente locale.

Agenzia di Pollenzo Spa

La società svolge la funzione di assicurare piena efficienza e amministrazione degli immobili storici, appartenenti all'ex Tenuta Reale della frazione Pollenzo, utilizzati da importanti istituzioni del territorio tra cui la sede e le aule didattiche dell'Università di Scienze gastronomiche e la Banca del vino.

SIPI - Società intercomunale patrimonio idrico srl

Alla luce degli interventi sui sistemi di depurazione delle acque reflue in ambito cittadino, la partecipazione nella società proprietaria del depuratore consortile territoriale rappresenta il percorso finale di una serie di azioni volte ad ottimizzare l'utilizzo delle strutture impiegate nelle attività di igiene urbana, con l'opportunità di creare economia di scala e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio del territorio.

Tanaro acque servizi srl

La partecipazione puramente simbolica rappresenta l'opportunità di partecipare alla gestione di un servizio pubblico fondamentale per la comunità amministrata, qual'è il servizio di ciclo idrico integrato. La società opera in stretta sinergia con la partecipata Sipi srl nelle attività di depurazione delle acque reflue.

STR – Società trattamento rifiuti srl

La società opera in stretto contatto con il consorzio territoriale Co.A.B.Ser, costituito ai sensi della L.R. n. 24/2002, per quanto concerne le attività di pre selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale. La presenza nella società rappresenta un'opportunità di partecipazione alla definizione delle politiche di investimento effettuate nell'ambito delle attività di

smaltimento dei rifiuti, senza il loro stoccaggio nella discarica consortile, e un'occasione di ritorno della quota di investimento effettuata negli anni dalla comunità locale per la realizzazione dell'impianto.

Egea Spa

La partecipazione puramente simbolica (n. 1 azione) ha lo scopo di partecipare alle attività degli organi sociali della società che gestisce i principali servizi a rete cittadini (teleriscaldamento e ciclo idrico integrato), per il tramite di imprese collegate all'interno del gruppo (Tecnoedil spa, Bra energia spa).

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 occorre individuare le partecipazioni da alienare, con procedimento da perfezionare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione del presente atto deliberativo;
- sulla scorta delle sopracitate considerazioni è necessario avviare le procedure per la cessione delle quote della società Fingranda spa;

Ritenuto infine di incaricare i competenti uffici comunali ad adottare gli atti necessari per la cessione della partecipazione della società Fingranda spa da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, indicando che la cessione delle quote avvenga tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale;
- l'argomento è stato trattato nella seduta del 12.09.2017 dalla Commissione consiliare Finanze e Tributi;
- il Collegio dei Revisori dei conti ha rilasciato parere favorevole in ordine alla presente ricognizione in data 15.09.2017;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente responsabile della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alla presente deliberazione.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente responsabile della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alla presente deliberazione;

Sono usciti i Consiglieri Marengo, Ferrero, Allasia, Tripodi: Presenti n. 13

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 13
Assenti	n. 4 (Marengo, Ferrero, Allasia, Tripodi)
Astenuti	n. 3 (Ellena, Panero, Somaglia)
Votanti	n. 10
Maggioranza richiesta	n.6
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. //

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Bra ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), sulla scorta della relazione allegata alla presente come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato sub A), uniformata al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017;
2. di mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2006 e per le motivazioni citate in premessa la propria partecipazione nei seguenti organismi societari: SIIAR – Società intercomunale impianti acque reflue srl, Ente turismo Alba Bra Langhe Roero scarl, Agenzia di Pollenzo Spa, SIPI - Società intercomunale patrimonio idrico srl, Tanaro acque servizi srl, STR – Società trattamento rifiuti srl, Egea Spa;
3. di avviare nuovamente le procedure per la cessione delle quote della società Fingranda spa quali azioni di razionalizzazione e alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale da eseguirsi entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la SIIAR srl sta esaurendo il suo oggetto sociale, con particolare riferimento alla chiusura delle rendicontazioni relative ai lavori di allacciamento dei condotti di depurazione acque reflue al depuratore consortile. All'atto dell'esaurimento delle anzidette operazioni, per le quali non è possibile una stima delle tempistiche in ragione di fattori esogeni (pratiche e liquidazioni da parte dell'ente regionale), si provvederà all'avvio delle iniziative di liquidazione;
5. di trasmettere le risultanze del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e finanze, attraverso la procedura telematica "Partecipazioni", e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di pubblicare l'allegata relazione sul sito internet ufficiale dell'ente, www.comune.bra.cn.it, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata votazione (Presenti n. 13 - Assenti n. 4: Marengo, Ferrero, Allasia, Tripodi - Astenuti n. 3: Ellena, Panero, Somaglia - Votanti n. 10 - Favorevoli n. 10), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000 .

Rientra il Consigliere Ferrero: Presenti n. 14

segue allegato.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Biagio Conterno

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)